



COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 30 DEL 24/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno ventiquattro, del mese di Aprile, per le ore 08:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta pubblicaprima convocazione.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 289 componenti del Consiglio:

Nome	Presenza	Nome	Presenza
ANDREANI FRANCESCO	Assente	MAZZANTI CARLA	Presente
BONFIGLI FRANCESCA	Presente	NOVELLI FRANCESCO	Presente
BUONTEMPO TEODORO	Presente	PESARESI CARLO MARIA	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	PETRELLI GIACOMO	Presente
DINI SUSANNA	Assente	PINI ANNALISA	Presente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	PIZZI SIMONE	Presente
FATTORINI SILVIA	Presente	ROSSI VINCENZO	Presente
FAVA FABIOLA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
FEDELE GIULIA	Presente		
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	SILVETTI DANIELE	Assente
FORESI STEFANO	Presente	STRANO RICCARDO	Presente
GIACHI DANIELE	Presente	TAUS MARINA	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente	TOCCACELI JACOPO	Presente
IPPOLITI ARNALDO	Presente	TOMASSETTI ANGELO	Presente
LUPACCHINI ANGELICA	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
MANDARANO MASSIMO	Presente	VECCHI ANDREA	Presente
MARCOSIGNORI LUCA	Presente		

Presiede il Presidente del Consiglio: Simone Pizzi.

Partecipa il Segretario Generale: Montaccini Giovanni.

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 24 APRILE 2024

AREA RISORSE E SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 245 del 18.04.2024 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 292), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore Giovanni Zinni

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);*

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

~~*EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;*~~

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- *Deliberazione n. 363/2021/R/RIF. di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*
- *Determinazione n. 2/DRIF/2021 per le detrazioni da operare al totale del PEF;*
- *Deliberazione n. 389/2023/R/RIF di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*

- *Determinazione n. 1/2023/DTAC di Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e m. 389/2023/R/RIF;*
- *Deliberazione n. 487/2023/R/RIF di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);*

RICHIAMATI in particolare, della suddetta Deliberazione n. 389/R/RIF di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2):

- *l'art. 3 che definisce gli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti integrando il comma 7.6 del MTR2 prevedendo per gli anni 2024 e 2025 i seguenti tassi di inflazione: 4,5% per il 2023, 8,8% per il 2024 e 0% per il 2025;*
- *l'art. 4 che: definisce il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata e ponendolo pari a 2,7%; prevede, in aggiunta ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la facoltà dell'ETC di considerare i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione; prevede, nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, che detta differenza, qualora validata dall'ETC e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, possa essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025;*
- *l'art. 5 che definisce ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio, inserendo il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 per la quale era stato assunto un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2, in merito alla cui quantificazione del conguaglio è intervenuta la determina ARERA n. 1/DTAC/2023 che definisce il tasso di inflazione 2023 pari al 4,5%, così come individuato dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF;*

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

CONSIDERATO che:

- *la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le competenze dei Comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la determinazione delle tariffe del servizio;*
- *il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende, tra l'altro, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree*

pubbliche, su strade private soggette a uso pubblico o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;

- i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;*
- il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;*

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della citata deliberazione n. 363/2021/R/RIF dell'ARERA:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;*
- il piano economico finanziario trasmesso dal gestore è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;*
- l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;*
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;*
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI, la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*
- l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;*
- in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;*
- fino all'approvazione del piano economico finanziario da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti;*

TENUTO CONTO che, in virtù di quanto stabilito dall'ARERA all'art. 1.4 della propria determinazione n. 02/DRIF/2021, occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;*
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;*
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;*

DATO ATTO che:

- l'art. 1 del MTR-2 allegato alla medesima deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif individua l'Ente territorialmente competente (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo;
- essendo costituita e pienamente operativa anche per il periodo regolatorio 2022-2025, spetta all'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 2 Ancona svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai gestori;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Ancona, tra i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, sono stati individuati come Gestori la Società Anconambiente S.p.A. relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade ed il Comune di Ancona relativamente alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - con l'ausilio di Ancona Entrate S.r.l. - e altri servizi affidati ad operatori da considerarsi, secondo le disposizioni ARERA, fornitori di servizi;

VISTA la Determinazione n. 80 del 11/04/2024 del Direttore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona, allegata al presente provvedimento (Allegato "A"), con la quale è stata approvata la Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 in forma aggregata per l'ambito tariffario del Comune di Ancona, alla quale sono allegati le relazioni del Comune e del Gestore, che contiene:

- la validazione dei dati ricevuti dal Comune di Ancona e dal Gestore Anconambiente S.p.A., a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
- le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC);

PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze del predetto aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Ancona (al netto delle detrazioni di cui alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, relativamente alle entrate da contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007) sono state determinate come segue:

	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	11.027.612,00	11.505.960,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	11.653.912,00	12.140.563,00
Totale entrate tariffarie	22.681.524,00	23.646.522,00

CONSIDERATO che, in merito alla determinazione delle tariffe della TARI:

- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi: suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;
- le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000

abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

- per applicare tariffe conformi ai richiamati criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 e al comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147/2013: a) la commisurazione delle tariffe nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; b) la determinazione delle tariffe suddividendo le utenze in due macrocategorie, le utenze domestiche e le utenze non domestiche;

- il medesimo D.P.R. n. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

- per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI sono ancora rappresentati dalla superficie di riferimento per ogni utenza e dalla correlata produzione media;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif dell'ARERA, la trasmissione all'Autorità delle determinazioni tariffarie e delle delibere consiliari di approvazione dei corrispettivi compete all'ATA e che successivamente l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del suddetto comma e, in caso di esito positivo,

conseguentemente approva ovvero approva con modificazioni, e ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, sulla base delle risultanze dell'aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025 validato dall'ATA, di cui alla citata determinazione n. 80/2024 della medesima Assemblea (allegato "A" al presente provvedimento), in ragione del totale delle entrate tariffarie determinato per l'anno 2024, pari a € 22.681.524,00;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2024, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a € 22.681.524,00 nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

RITENUTO altresì di confermare i coefficienti da utilizzare per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe;

VISTA la proposta di tariffe TARI per l'anno 2024 elaborata da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF di cui sopra;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra indicato, di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, come riportato nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, il quale dispone che il Comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla normativa, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DATO ATTO che l'art. 25 del vigente Regolamento per la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, prevede la riduzione del tributo dovuto relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE, esclusivamente per l'abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica ed a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nelle seguenti misure:

- i. riduzione del 70% da 0 a 5.000;*
- ii. riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;*
- iii. riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;*
- iv. riduzione del 10% da 20.001 a 25.000;*

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/04/2023, in sede di approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023, è stata confermata l'esenzione dal pagamento della tassa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 21/12/2023:

- anche per l'esercizio 2024, non sono state previste entrate relativamente alla tassa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors), confermandone in tal modo la relativa esenzione anche per il corrente esercizio;*

- *relativamente al riconoscimento delle riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE, è stato stimato un onere a carico del bilancio comunale, per l'anno 2024, pari a € 460.000,00, già previsto nell'ambito della Missione 12 - Programma 04 - Titolo I della parte spesa del Bilancio di previsione, ai fini del riconoscimento delle riduzioni in questione, limitatamente nella misura stabilita dall'art. 25 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;*

RITENUTO di confermare, anche per l'esercizio 2024, l'esenzione dal pagamento della tassa giornaliera, di cui all'art. 27 del Regolamento, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);

TENUTO CONTO che, stante la determinazione dell'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2024 e 2025 sulla base dell'aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025 approvato dall'ATA, occorre procedere, in occasione della prima variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 successiva all'approvazione del presente provvedimento, all'aggiornamento della previsione dell'entrata 2024 e 2025 relativa alla TARI nell'ambito del Titolo 1 – Tipologia 101 – Categoria 61, come segue:

- *€ 21.740.449,00 per l'anno 2024, pari all'importo complessivo di € 22.681.524,00 al netto delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 941.075,00;*
- *€ 22.704.522,00 per l'anno 2025, pari all'importo complessivo di € 23.646.522,00 al netto delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 942.000,00;*

TENUTO CONTO altresì che, in considerazione dell'ammontare complessivo dei costi per gli anni 2024 e 2025 del gestore Anconambiente S.p.A. risultanti dall'aggiornamento biennale del PEF TARI, pari a € 18.422.746,00 per l'anno 2024 e € 19.241.581,00 per l'anno 2025, occorre inoltre procedere all'aggiornamento della previsione di spesa inserita nel Bilancio di previsione 2024/2026 per le annualità 2024 e 2025 relativamente al corrispettivo contrattuale da riconoscere al medesimo gestore;

CONSIDERATO che:

- *l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;*
- *il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:*
 - i. *a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

- ii. *i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;*
- iii. *in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*
- *l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;*

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:

- *16 maggio, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente;*
- *2 dicembre, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno in corso;*

SENTITA la partecipata Ancona Entrate S.r.l., in qualità di soggetto affidatario della gestione del tributo;

DATO ATTO che:

- *in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 ("Milleproroghe"), convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;*

ACQUISITI sulla proposta della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente di coordinamento dell'Area Risorse e Sviluppo Economico, dott.ssa Daniela Ghiandoni, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/09/2023;

VISTI i Principi contabili generali ed applicati allegati al d.lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a disporre in merito, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

propone al Consiglio comunale

1. Di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto della Relazione di accompagnamento all'aggiornamento del PEF 2024 2025 in forma aggregata per l'ambito tariffario del Comune di Ancona, approvato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO2 Ancona con Determinazione del Direttore n. 80 del 11/04/2024, di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, contenente:
 - la validazione dei dati ricevuti dal Comune di Ancona e dal gestore Anconambinete S.p.A. a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
 - le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC).
3. Di dare atto che, sulla base delle risultanze del predetto aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Ancona (al netto delle detrazioni di cui alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, relativamente alle entrate da contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007) sono state determinate come segue:

	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	11.027.612,00	11.505.960,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	11.653.912,00	12.140.563,00
Totale entrate tariffarie	22.681.524,00	23.646.522,00

4. Di confermare, per l'anno 2024, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a € 22.681.524,00, nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché i coefficienti da utilizzare per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe.
5. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, elaborate da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF approvato dall'ATA, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. Di dare atto che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, sarà applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Ancona nella misura del 5 per cento.

7. *Di dare atto che le tariffe della TARI approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2024.*
8. *Di dare atto che, anche per l'esercizio 2024, trova applicazione l'esenzione dal pagamento della tassa giornaliera, di cui all'art. 27 del Regolamento, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);*
9. *Di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento per la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, trova applicazione per l'anno 2024 la riduzione del tributo dovuto relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE, esclusivamente per l'abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica ed a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nelle seguenti misure:*
 - *riduzione del 70% da 0 a 5.000;*
 - *riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;*
 - *riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;*
 - *riduzione del 10% da 20.001 a 25.000.*
10. *Di dare atto che le riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento per la TARI, comportano un onere a carico del bilancio comunale stimato, per l'anno 2024, nella misura di € 460.000,00, già previsto nell'ambito della Missione 12 - Programma 04 - Titolo I della parte spesa del Bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 21/12/2023.*
11. *Di dare atto che, stante la determinazione dell'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2024 e 2025 sulla base dell'aggiornamento biennale del PEF TARI per il periodo regolatorio 2022-2025 approvato dall'ATA, occorre procedere, in occasione della prima variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 successiva all'approvazione del presente provvedimento, all'aggiornamento della previsione dell'entrata 2024 e 2025 relativa alla TARI nell'ambito del Titolo I – Tipologia 101 – Categoria 61, come segue:*
 - *€ 21.740.449,00 per l'anno 2024, pari all'importo complessivo di € 22.681.524,00 al netto delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 941.075,00;*
 - *€ 22.704.522,00 per l'anno 2025, pari all'importo complessivo di € 23.646.522,00 al netto delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 942.000,00.*
12. *Di dare atto altresì che, in considerazione dell'ammontare complessivo dei costi per gli anni 2024 e 2025 del gestore Anconambiente S.p.A. risultanti dall'aggiornamento biennale del PEF TARI, pari a € 18.422.746,00 per l'anno 2024 e € 19.241.581,00 per l'anno 2025, occorre inoltre procedere al conseguente aggiornamento della previsione di spesa inserita nel Bilancio di previsione 2024/2026 per le annualità 2024 e 2025 relativamente al corrispettivo contrattuale da riconoscere al medesimo gestore.*
13. *Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021, le scadenze di pagamento per l'anno 2024 sono le seguenti:*
 - *16 maggio 2024, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/04/2023;*

- 2 dicembre 2024, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno 2024 con il presente provvedimento.

14. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e modalità richiamati nelle premesse.

15. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.l.

16. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire al Comune di Ancona ed alla società Ancona Entrate S.r.l. di porre in essere tutte le attività necessarie all'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2024.

17. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti il quale, unitamente al Dirigente dell'Area Risorse e Sviluppo Economico, dott.ssa Daniela Ghiandoni, hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.

18. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di consentire al Comune di Ancona ed alla società Ancona Entrate S.r.l. di porre in essere tutte le attività necessarie all'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2024)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
<<APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 7^a Commissione consiliare, espresso in data 22.04.2024;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente

Presenti:	29	E' uscito il Sindaco Daniele Silvetti
-----------	----	---------------------------------------

Favorevoli:	18	
Contrari:	10	Mirella Giangiacomi, Andrea Vecchi, Angelo Tomassetti, Federica Fiordelmondo, Tommaso Fagioli, Francesco Rubini Filogna, Diego Urbisaglia, Stefano Foresi e Giacomo Petrelli, Carlo Maria Pesaresi.
Astenuti:	1	Massimo Mandarano
Non partecipanti al voto:		

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in premessa richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	28	<i>E' uscito il Consigliere Stefano Foresi.</i>
Favorevoli:	20	
Contrari:	6	Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli, Federica Fiordelmondo, Andrea Vecchi, Tommaso Fagioli, Angelo Tomassetti
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:		Francesco Rubini Filogna, Carlo Maria Pesaresi

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

- "A";
- "B";
- Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto di conformità dell'azione amministrativa;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".

(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio
SIMONE PIZZI

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI